# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

# 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

# MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967

(96ª seduta, in sede deliberante)

### Presidenza del Presidente SCHIAVONE

### INDICE

### DISEGNI DI LEGGE

« Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali » (1575) (D'iniziativa del senatore Ponte); « Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali » (2071-Urgenza); « Ordinamento degli Enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali » (2078) (D'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 11	22, 1124,	1127, 1128,	1131, 1132
11:	33, 1135,	1137, 1138,	1140, 1143
11-	45, 1146,	1149, 1150,	1152, 1154
AIMONI		1148,	1150, 1153
Ajroldi		1122, 1141,	1144, 1148
Angelilli			1147, 1149
BARTOLOMEI			1148
Bonafini			1141, 1148
Снавор			1148
CHIARIELLO			1147
CORONA, Ministro d	el turisn	no e dello s	spet-
tacolo . 1122, 11	23, 1125,	1126, 1127,	1130, 1131
1132, 1134, 11	35, 1136,	1137, 1138,	1140, 1141
1142, 1143, 11	44, 1145,	1149, 1152,	1153, 1154
DE MICHELE			1134, 1148
FABIANI 1126, 11	27, 1128,	1130, 1134,	1135, 1138
1140, 1141, 11	43, 1144,	1145, 1146,	1148, 1149
GIANQUINTO		1122,	1125, 1126
Molinari, relatore			1126, 1152
Morabito			1144
NENCIONI		1135, 1142,	1143, 1147

PALUMBO				P	ag.	1133	, 1	135,	1136,	1137,	1140
						1141	, 1	142,	1143,	1148,	1153
PENNACCHI	0	112	26,	113	33,	1134	, 1	136,	1137,	1141,	1143
Preziosi						1123	, 1	125,	1126,	1127,	1130
							1	131,	1132,	1152,	1153
Zampieri			•								1141

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Bonafini, Chabod, D'Angelosante, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Gray, Molinari, Palumbo, Pennacchio, Petrone, Preziosi, Schiavone, Tupini e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Giuliana Nenni, Jodice, Sibille, Turchi, Zagami sono stati sostituiti, rispettivamente, dai senatori Tortora, Canziani, Angelilli, Nencioni e Morabito.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento è presente il senatore Chiariello

Interviene il Ministro del turismo e dello spettacolo Corona.

PREZIOSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

96<sup>a</sup> SEDUTA (14 giugno 1967)

Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge: «Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali » (1575), di iniziativa del senatore Ponte; «Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali » (2071-Urgenza); «Ordinamento degli Enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali » (2078), d'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali », d'iniziativa del senatore Ponte; « Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali » d'iniziativa dei senatori Gianquinto, Fabiani, Terracini, Perna, Bufalini, Valenzi, Levi, Aimoni, Caruso, D'Angelosante, Petrone, Secchia, Granata, Mencaraglia, Farneti Ariella, Piovano, Orlandi, Scarpino, Adamoli, Roasio, Vacchetta, Maris, Pirastu, Vidali, Bartesaghi e Cipolla.

Prima di continuare l'esame e la votazione degli articoli del disegno di legge numero 2071, devo fare alla Commissione due brevissime comunicazioni.

Alla Presidenza del Senato è pervenuta, da parte del Presidente dell'Accademia di Santa Cecilia, una lettera nella quale in sostanza si ribadisce l'esigenza che l'Accademia sia riconosciuta Ente di particolare interesse nazionale al pari del Teatro alla Scala di Milano. Sono poi indicati alcuni emendamenti sui quali potrà fornire delucidazioni il relatore senatore Molinari...

C O R O N A, Ministro del turismo e dello spettacolo. È mai possibile che debbano essere presi in considerazione anche gli emendamenti proposti da un organo esterno alla Commissione?

Non mi pare che debba ammettersi il principio che un ente esterno alla Commissione possa proporre emendamenti senza che alcuno dei commissari se ne faccia promotore.

PRESIDENTE. L'indicazione degli emendamenti serve soltanto a fornire

un quadro completo della richiesta pervenuta alla Presidenza del Senato.

Comunico inoltre che, sempre alla Presidenza del Senato, è stato inviato un ordine del giorno votato dalla Giunta comunale di Napoli. Nel documento si afferma che il Teatro San Carlo merita di essere posto fra i primi tre Enti lirici italiani e che esso, per il passato glorioso e il validissimo presente che vanta, è degno di non veder diminuito il proprio prestigio.

GIANQUINTO. A me pare che vi siano dei precedenti. Il Consiglio comunale di Roma, ad esempio, ha discusso la stessa questione ed ha votato un ordine del giorno che ci è stato regolarmente comunicato. È evidente che sta poi all'iniziativa dei singoli senatori dare seguito o non alle richieste che pervengono alla Commissione da parte di organi esterni.

Ritengo però che non si possano fare discriminazioni fra gli ordini del giorno votati in favore del Teatro alla Scala e quelli per altri teatri...

A J R O L D I . Non è esatto. Io stesso ho ricevuto un ordine del giorno del Consiglio comunale di Milano e non l'ho sottoposto all'attenzione della Commissione!

GIANQUINTO. Ad ogni modo l'ordine del giorno del Consiglio comunale di Roma è stato distributto a tutti i commissari. D'altra parte, se il Presidente non dà completa lettura delle missive pervenute, nessuno può prendere l'iniziativa di trasformare quelle richieste, nel caso le ritenesse degne di essere accolte, in regolari proposte di emendamento.

Sia ben chiaro, ad ogni modo, che la mia presa di posizione intende eliminare ogni parvenza di discriminazione a favore di un qualsiasi Ente lirico, giacchè il Gruppo comunista è *a priori* contrario all'inclusione nell'articolo 7 di altri Enti. Noi vogliamo che la Commissione assuma una uguale posizione nei confronti di tutti.

PRESIDENTE. Ritengo di avere esaurientemente riassunto l'ordine del

96<sup>a</sup> Seduta (14 giugno 1967)

giorno votato dalla Giunta comunale di Napoli. Il documento in pratica sostiene che il Teatro San Carlo, per il suo passato glorioso, merita di essere posto fra i primi tre Enti lirici italiani.

Chiuso l'argomento, ricordo che nella passata seduta abbiamo iniziato la discussione dell'articolo 23 del disegno di legge. Poichè nessun altro domanda di parlare, se non vi sono osservazioni, lo metto ai voti, senza darne nuovamente lettura.

(È approvato).

### TITOLO III

# ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO

### Art. 24

# Disposizioni generali

Oltre all'attività svolta dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

Le sovvenzioni sono concesse dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, sul fondo indicato alla lettera b) dell'articolo 2, tenendo conto dell'importanza delle località, degli interessi turistici, degli indici di affluenza del pubblico e delle esigenze delle zone depresse.

La sottocommissione ha accettato il testo proposto dal Governo proponendo, peraltro, di sostituire, nel secondo comma, la parola « concesse » con l'altra: « assegnate ».

Il senatore Preziosi propone inoltre di sostituire, nel secondo comma, le parole: « delle località, degli interessi turistici », con le altre: « delle località, del livello artistico delle manifestazioni, degli interessi turistici ».

PREZIOSI. Credo non vi sia bisogno di molte parole per chiarire le ragioni che mi hanno indotto a presentare l'emendamento. A me pare fuor di dubbio, infatti, che per la concessione delle sovvenzioni si debba tener conto non soltanto dell'affluenza del pubblico, ma anche del livello artistico delle rappresentazioni.

C O R O N A, Ministro del turismo e dello spettacolo. Faccio osservare che l'introduzione del concetto del livello artistico potrebbe rappresentare un elemento di turbamento nel sistema adottato per le sovvenzioni che, come abbiamo già visto, vengono assegnate in misura fissa. Tener conto del « livello artistico », significherebbe immettere implicitamente un elemento di discriminazione, con a conseguenza che potrebbe essere avanzata la pretesa che la sovvenzione fosse diversa da recita a recita. Obiettivamente non so se ciò sia conveniente.

PREZIOSI. Non vorrei, però, che le sovvenzioni fossero assegnate ad una qualunque manifestazione, anche deteriore...

C O R O N A, Ministro del turismo e dello spettacolo. Si tratta sempre di attività della cosiddetta lirica minore, la quale è tutta su un certo livello. Ripeto che ritengo non consigliabile l'introduzione del concetto di « livello artistico » perchè esso darebbe inevitabilmente luogo a richieste di variazione della sovvenzione in dipendenza del tipo di manifestazione. Basti pensare all'ipotesi che un cantante famoso decida di prendere parte ad una rappresentazione che si tiene nel paese ove è nato: le caratteristiche eccezionali della manifestazione giustificherebbero la richiesta di una somma maggiore dell'usuale.

PREZIOSI. Per la verità l'eventuale richiesta di variazione della sovvenzione potrebbe anche essere rifiutata. In ogni caso ritengo che la modificazione proposta non leda il tenore dell'articolo, ma si renda anzi opportuna, perchè il diverso livello artistico può fornire un utile elemento di giudizio per far preferire, ai fini della sovvenzione, una rappresentazione ad un'altra. Per le ragioni esposte insisto perchè l'emendamento sia posto in votazione.

96<sup>a</sup> Seduta (14 giugno 1967)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Preziosi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 24 nel testo presentato dal Governo, con la sostituzione, nel secondo comma, della parola « concesse » con l'altra « assegnate ».

(È approvato).

# Art. 25

Organizzazione delle manifestazioni liriche

Nelle località in cui non operano gli enti autonomi lirici, le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da amministrazioni comunali e provinciali, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, enti ed istituzioni musicali non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata.

Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilità della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle imprese liriche, costituite anche in forma di società cooperative, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 39.

L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo articolo 26, può essere curata direttamente dagli enti promotori.

La sottocommissione propone il seguente nuovo testo:

Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da amministrazioni comunali e provinciali, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, istituzioni musicali ed enti non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata.

Nelle località in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse culturale.

Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilità della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle imprese liriche, costituite anche in forma di società cooperative, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 39.

L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo articolo 26, può essere curata direttamente dagli enti promotori.

A tale testo è stato presentato dal senatore Angelilli un emendamento tendente a sostituire al terzo comma le parole: « delle imprese liriche, costituite anche in forma di società cooperative, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 39 », con le altre: « delle società cooperative e delle imprese liriche, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 39 ».

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo concordato dalla sottocommissione, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

### Art. 26

### Teatri di tradizione

Nella concessione delle sovvenzioni per la attività lirica sono tenute in particolare considerazione le stagioni organizzate annualmente dai seguenti « teatri di tradizione »: Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonchè dal Comitato Estate Livornese di Livorno e dall'Ente Concerti Sassari di Sassari.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, potrà, con proprio decreto, riconoscere la qualifica di « teatro di tradizione » a tea-

96<sup>a</sup> SEDUTA (14 giugno 1967)

tri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali.

A questo articolo la sottocommissione propone una sola modificazione: al primo comma, la soppressione della parola « seguenti ».

Il senatore Preziosi inoltre propone un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, tra le parole: « Petruzzelli di Bari » e « Grande di Brescia », le altre: « Donizetti di Bergamo (Teatro delle novità) ».

PREZIOSI. Si potrebbe obiettare all'accettazione dell'emendamento da me proposto che il teatro Donizetti di Bergamo non ha avuto un decreto di riconoscimento del Presidente della Repubblica come teatro di tradizione; faccio tuttavia notare che esso è l'unico teatro nel nostro Paese che organizzi una stagione dedicata esclusivamente alla rappresentazione in prima assoluta di opere contemporanee italiane. Ritengo pertanto che alla sensibilità della Commissione e dell'onorevole Ministro in particolare non debba sfuggire la validità di queste mie considerazioni e che lo emendamento possa quindi essere accolto-

G I A N Q U I N T O . Da parte mia non posso non lamentare che nel testo dell'articolo non sia stato incluso il riconoscimento di teatro di tradizione anche al « Luglio musicale trapanese » che ha una storia tutta particolare. La città di Trapani ha una tradizione lirico-musicale vivissima, la quale si sviluppava attraverso il teatro « Garibaldi » distrutto dai bombardamenti aerei durante l'ultima guerra. Purtroppo il teatro non è stato più ricostruito.

Le autorità comunali hanno continuato, sia pur limitatamente, la tradizione culturale lirica di Trapani, dando origine al « Luglio musicale trapanese », che si svolge ogni anno all'aperto, precisamente nei giardini pubblici Non si tratta quindi di una nuova istituzione, ma del proseguimento di una tradizione artistica lirica unanimemente riconosciuta; di un'attività di fortuna, direi, che è stata iniziata e mantenuta in

sostituzione del teatro distrutto dalla guerra.

Pertanto la cittadinanza e lo stesso comune di Trapani hanno chiesto che nell'articolo venga considerato anche il « Luglio »; e tra l'altro, onorevole Ministro, il Giornale di Sicilia del 30 aprile 1967, in riferimento ad una visita da lei effettuata a Trapani e in occasione della quale venne posto appunto il problema dell'inclusione di tale manifestazione nell'elenco dei teatri di tradizione, così scriveva, tra l'altro, a proposito delle iniziative intese alla valorizzazione turistica del Trapanese: « Anche per il luglio musicale ha detto di fare quanto più possibile nell'ambito della speciale Commissione incaricata di erogare i contributi in favore di questa tradizione ». Naturalmente le do atto che lei non ha assunto alcun impegno circa tale inclusione fra i teatri di tradizione. Però ha riconosciuto che il « Luglio musicale » svolge già un'attività notevole; quanto basta, cioè, per ottenere il riconoscimento dell'esistenza delle condizioni obiettive per l'inclusione di tale manifestazione fra i teatri di tradizione.

Ora, una delle due, onorevole Ministro: o si vota il testo del Governo senza accogliere alcun emendamento, ed allora possiamo essere d'accordo, perchè si avrebbe lo stesso trattamento per tutti; oppure si dà il via alle modifiche, con l'inclusione di altri teatri (ed io mi auguro che sia così), nel qual caso chiedo formalmente l'inserimento del « Luglio musicale trapanese » tra i teatri di cui si parla nell'articolo.

CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo. Vorrei far notare che si sta in pratica dimostrando quanto fosse vera l'obiezione avanzata da chi era contrario alla sottocommissione: come previsto, si discute due volte sugli stessi argomenti.

A parte ciò, tra il testo originario e quello proposto dalla sottocommissione vi è una differenza: nel secondo, cioè, è stata soppressa al primo comma la parola « seguenti », che, posta prima delle altre « teatri di tradizione », avrebbe potuto dar luogo a discriminazioni. D'altronde il provvedimento conferma ad ognuno quanto già

96a SEDUTA (14 giugno 1967)

aveva, essendo i teatri elencati già riconosciuti come teatri di tradizione; e, in sede di sottocommissione, si è appunto concordemente convenuto che la soppressione della parola « seguenti » avrebbe evitato ogni equivoco, consentendo la stabilizzazione di una situazione di fatto senza ledere i diritti di nessuno.

Sull'argomento, del resto, oltre alla dichiarazione da me fatta a Trapani — e ringrazio il senatore Gianquinto per aver voluto sottolineare che non ho assunto alcun impegno in merito — esistono anche delle lettere da me scritte sul problema del « Donizetti » di Bergamo che assicuro sarà il primo teatro portato all'esame della Commissione centrale per la musica. Bisogna però non dimenticare che per un certo periodo il « Teatro delle novità » non ha funzionato.

PREZIOSI. Altri teatri hanno ottenuto il riconoscimento della « tradizione », pur avendo funzionato solo per 7 giorni.

CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo. Il senatore Gianquinto ha detto giustamente che se si concede un beneficio bisogna concederlo a tutti. Ora io mi riprometto di proporre il riconoscimento anche dei teatri di Trapani e Bergamo, ma temo che questo possa dare il via ad una valanga di richieste. Allora mi sembrerebbe preferibile affidare ad una Commissione competente, qual è quella centrale per la musica l'indicazioni dei teatri meritevoli del riconoscimento, perchè in tal modo la decisione avrebbe luogo in base a precise valutazioni tecniche. Dico questo pur confermando il mio giudizio sui due teatri suddetti, i quali hanno senz'altro diritto al riconoscimento; così come vi hanno peraltro diritto diversi altri teatri.

M O L I N A R I , relatore. Confermo quanto detto dall'onorevole Ministro circa l'impegno assunto dalla sottocommissione. In quella sede ci si era anzi ripromessi di formulare un ordine del giorno, che presento ora e che reca, assieme alla mia, la

firma dei colleghi Pennacchio, Fabiani, Bonafini, Palumbo e Nencioni:

« La 1ª Commissione del Senato, rilevato che alcuni teatri di particolare importanza artistica, pur avendo tutti i requisiti di teatro di tradizione, non hanno ancora ricevuto il relativo riconoscimento e quindi non potranno godere dei benefici dei teatri di cui all'articolo 26,

sollecita il Governo e per esso il Ministro del turismo e dello spettacolo a predisporre sollecitamente per il decreto di riconoscimento che dovrà avere come effetto l'equiparazione dei benefici con gli altri teatri di tradizione ».

Seguirebbe una elencazione dei teatri in questione.

GIANQUINTO. Vorrei aggiungere anche Padova.

C O R O N A, Ministro del turismo e dello spettacolo. Come avevo previsto, una volta dato inizio all'elenco questo non finisce più.

FABIANI. Propongo di evitare ogni indicazione di nomi.

PENNACCHIO. Io sono d'accordo, anche perchè nella prima formulazione dell'ordine del giorno nomi non ne erano stati indicati.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Dichiaro fin d'ora di accettare, a nome del Governo, l'ordine del giorno come raccomandazione, purchè sia eliminata ogni indicazione di nomi; e mi impegno ad approfondire le questioni oggi sollevate in una delle prossime riunioni della Commissione centrale per la musica.

P R E Z I O S I . Comprendo ciò che ha detto l'onorevole Ministro e, non intendendo creare difficoltà, ritiro il mio emendamento. Che risulti però dal resoconto stenografico l'affermazione del Ministro circa l'inclusione del teatro Donizetti di Bergamo tra i teatri di tradizione.

96a SEDUTA (14 giugno 1967)

CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo. Io ho detto solo che il problema di tale teatro sarà il primo ad essere sottoposto alla Commissione centrale per la musica.

PRESIDENTE. Allora, poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 26 nel testo emendato dalla sottocommissione.

(È approvato).

### Art. 27

# Programmi delle manifestazioni

I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate devono prevedere:

- a) l'impiego di artisti lirici di nazionalità italiana;
- b) l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalità italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali è consentito un numero minore.

Per le stagioni organizzate dai « teatri di tradizione » di cui all'articolo 26, il Ministero del turismo e dello spettacolo, può autorizzare, in casi di comprovate esigenze artistiche, l'impiego nei ruoli primari di artisti lirici di nazionalità straniera, in misura non superiore ad 1/4 dell'organico della compagnia di canto.

La sottocommissione propone a sua volta il seguente testo, che si allontana da quello originario per l'aggiunta, alla fine dell'articolo. di un comma del seguente tenore:

« La predetta quota può essere elevata nel caso di artisti stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni ».

Ricordo che il senatore Fabiani ha espresso una riserva sul secondo comma.

Il senatore Preziosi, inoltre, propone al primo comma, lettera *a*), un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « l'impiego », l'altra « prevalente ».

PREZIOSI. L'emendamento ispirato, come è evidente, dall'esigenza di non chiudere la porta agli artisti stranieri.

F A B I A N I. La mia riserva nasce dal fatto che la proporzione di artisti stranieri da impiegare nei « teatri di tradizione » dovrebbe essere, a mio avviso, di un quarto dell'insieme degli artisti impiegati nella stagione lirica, non dell'organico della compagnia di canto. Può infatti verificarsi il caso che per un'opera sia necessario più di un quarto di artisti lirici stranieri, mentre per un'altra non ne occorra alcuno; ragione per cui è bene stabilire un sistema che consenta di andare incontro alle varie esigenze, assicurando a determinate esecuzioni il mantenimento delle loro caratteristiche artistiche.

PRESIDENTE. Il senatore Preziosi propone poi un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole « 1/4 » con le altre: « 1/3 ».

PREZIOSI. Non mi sembra necessario indicarne dettagliatamente i motivi, perchè mi sembra che l'emendamento si illustri da sé.

C O R O N A, Ministro del turismo e dello spettacolo. Dobbiamo tenere presenti le esigenze della lirica minore la quale è sovvenzionata in un modo del tutto particolare, naturalmente limitato rispetto a quello usato per gli enti lirici, per cui non è presumibile l'impiego di un'intera compagnia di canto straniera, che magari non rappresenti un quarto rispetto al complesso delle manifestazioni e che richieda una spesa di molto superiore alla quota stabilita per la sovvenzione.

In secondo luogo, è proprio questo il campo nel quale bisogna dare una certa protezione agli artisti italiani, soprattutto ai giovani, che compiono qui i loro primi passi. Ora, poichè è ovvio che gli organizzatori delle manifestazioni sono sempre impresari privati, può facilmente accadere che per ragioni di economia si ricorra ad artisti stranieri che, in cerca di una qualsiasi affermazione, possono richiedere cachets speciali. Sarei pertanto dell'opinione di mantenere all'articolo la sua formulazione originaria, con l'aggiunta proposta dalla sottocommissione.

1<sup>a</sup> Commissione (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

96<sup>a</sup> SEDUTA (14 giugno 1967)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Preziosi al primo comma.

(Non è approvato).

Il senatore Fabiani propone un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole « dell'organizzazione di canto » con le altre « dell'insieme del personale artistico impiegato nella stagione ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Sempre al secondo comma, il senatore Preziosi propone un emendamento tendente a sostituire le parole « 1/4 » con le altre « 1/3 ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 27 nel testo proposto dalla sottocommissione, con l'aggiunta, cioè del comma di cui ho dato lettura.

(È approvato).

### Art. 28

# Recite a prezzi ridotti

Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite non inferiore a otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere programmato a prezzi ridotti.

La sottocommissione propone il seguente nuovo testo, che si discosta da quello governativo per l'aggiunta, alla fine dell'articolo, di due incisi:

« Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite non inferiori a otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo dell'articolo di cui ho testè dato lettura.

(È approvato).

### Art. 29

Sovvenzioni e incentivi per le attività liriche

L'ammontare della sovvenzione per ogni singola recita sarà determinata annualmente dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Per le recite di stagioni liriche di carattere tradizionale l'ammontare della sovvenzione sarà fissato in misura superiore ad almeno il 30 per cento di quella prevista per le recite di stagioni ordinarie.

Speciali contributi possono essere concessi:

- a) per l'allestimento di opere di autore italiano nuovissime o di prima esecuzione locale:
- b) per l'allestimento di opere italiane del passato, non rappresentate da almeno un ventennio;
- c) per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere italiane inedite.

Il numero delle recite sovvenzionate è determinato col provvedimento di concessione.

La sottocommissione propone di sostituire, alla lettera *b*), la parola « ventennio » con l'altra: « trentennio ».

Inoltre, in analogia alla modificazione proposta dal senatore Gianquinto all'articolo 15, le parole « concessi » e « concessione » andrebbero sostituite con le altre « assegnati » e « assegnazione ». Il collega Gianquinto sosteneva infatti l'opportunità di usare quest'ultima formulazione per evitare impostazioni paternalistiche nell'erogazione delle sovvenzioni, e, essendo stata la sua proposta accolta, ritengo che la stessa formulazione vada usata ogniqualvolta si parli di concessione di contributi.

FABIANI. Prego di mettere a verbale la mia riserva per quanto riguarda le opere nazionali indicate dall'articolo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 29 con le modificazioni proposte dalla sottocommissione e da me stesso.

(È approvato).

96<sup>a</sup> SEDUTA (14 giugno 1967)

### Art. 30

# Attività concertistiche e loro sovvenzionamento

Le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso finanziario dello Stato, sono organizzate da società, istituzioni, enti ed associazioni non aventi scopo di lucro.

L'importo delle sovvenzioni è determinato tenendo presente:

- a) la durata e l'importanza delle manifestazioni progettate;
  - b) il livello artistico delle esecuzioni;
- c) l'inclusione nei programmi di composizioni ed esecutori italiani;
  - d) l'affluenza del pubblico.

Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione le esigenze delle società e delle istituzioni concertistiche che svolgono attività stagionale a carattere continuativo, eventualmente con propri complessi.

La sottocommissione propone il seguente nuovo testo:

Le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso finanziario dello Stato, sono organizzate da enti, società, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro.

L'importo delle sovvenzioni è determinato tenendo presente:

- a) l'importanza culturale, la continuità e la durata di svolgimento dell'insieme della stagione;
- b) il numero dei lavori presentati in prima esecuzione assoluta e per l'Italia;
- p) il numero dei lavori in prima esecuzione locale, dei lavori di autore italiano vivente o dei lavori di autore italiano non eseguiti localmente da almeno vent'anni;
- d) il numero e l'importanza delle manifestazioni collaterali all'attività principale.

Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione le esigenze delle società e delle istituzioni concertistiche che svolgono attività stagionale a carattere continuativo, eventualmente con propri complessi.

Nelle manifestazioni concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate per un numero non inferiore a sei, almeno il 20 per cento delle manifestazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti il testo proposto dalla sottocommissione.

(È approvato).

### Art. 31

# Manifestazioni liriche e concertistiche all'estero

Per la diffusione dell'arte lirica e musicale italiana all'estero, il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il Ministero degli affari esteri e la Commissione centrale per la musica, può sovvenzionare:

- a) manifestazioni liriche progettate dagli enti autonomi lirici, dai « teatri di tradizione » previsti dall'articolo 26 e da enti ed istituzioni musicali, non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata:
- b) manifestazioni concertistiche, corali e di balletto progettate da società, istituzioni, associazioni e complessi che abbiano già svolto attività in Italia o all'estero o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico.

La sottocommissione propone il seguente nuovo testo che si differenzia da quello governativo alla lettera b) e che prevede la aggiunta di una lettera c):

Per la diffusione dell'arte lirica e musicale italiana all'estero, il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il Ministero degli affari esteri e la Commissione centrale per la musica, può sovvenzionare:

a) manifestazioni liriche progettate dagli enti autonomi lirici, dai « teatri di tradi-

96<sup>a</sup> Seduta (14 giugno 1967)

zione » previsti dall'articolo 26 e da enti ed istituzioni musicali, non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata;

- b) manifestazioni concertistiche, corali e di balletto progettate dagli enti automomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, nonchè da società, istituzioni, assocazioni e complessi che abbiano già svolto, da almeno due anni, attività in Italia o all'estero o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico;
- c) manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico.

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 31 nel testo proposto dalla sottocommissione.

(È approvato).

### Art. 32.

Sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero

Per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da effettuare all'estero, l'importo della sovvenzione è determinato tenendo presenti:

- *a*) il numero delle rappresentazioni o esecuzioni ed il loro livello artistico;
- b) la posizione geografica della località in cui si svolge la manifestazione;
- c) l'impiego di masse orchestrali e corali italiane;
- d) l'inclusione nei programmi di opere liriche di autore italiano, la cui prima rappresentazione in Italia abbia avuto luogo nell'ultimo trentennio o di opere di autore italiano mai rappresentate.

I maestri, i cantanti primari e comprimari, i primi ballerini, i coadiutori artistici, nonché i componenti i complessi concertistici e corali da impiegare nelle manifestazioni all'estero devono essere di nazionalità italiana, salvo eccezionali casi di comprovate esigenze artistiche, nei quali può essere ammessa l'utilizzazione, per i ruoli primari, di elementi stranieri in misura non superiore ad 1/4 dell'organico della compagnia di canto o complesso concertistico.

La sottocommissione propone un nuovo testo della lettera c) del seguente tenore: « l'impiego di masse orchestrali, corali e di balletto italiane ». Esso differisce da quello governativo per l'inclusione delle masse di balletto tra quelle di cui è prescritto l'impiego ai fini della sovvenzione.

Ricordo imoltre alla Commissione che il senatore Fabiani ha avanzato una riserva alla lettera d) e che il senatore Preziosi ha proposto due emendamenti: uno tendente a sostituire al primo comma la lettera d) con la seguente: « d) l'inclusione nei programmi di opere di autore italiano vivente, nonchè di opere di autore italiano mai eseguite o non eseguite da almeno vent'anni nella località sede della manifestazione »; l'altro tendente a sostituire al secondo comma la percentuale di un quarto con quella di un terzo.

PREZIOSI. Credo che non debbano sussistere ostacoli alla accettazione dei due emendamenti proposti, specialmente per quanto riguarda quello sostitutivo della lettera d), il quale si richiama al contenuto dell'articolo 30 già approvato.

FABIANI. Sciolgo la riserva formulata, proponendo un emendamento soppressivo dell'intera lettera d) del primo comma.

CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo. La proposta di soppressione della lettera d) mi pare eccessiva giacchè ritengo che si debba pur tener conto, tra i criteri di giudizio per determinare il sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero, di un particolare riguardo nei confronti degli autori italiani.

Per quanto concerne gli emendamenti proposti dal senatore Preziosi, ricordo che l'articolo si riferisce a manifestazioni all'estero, ove numerosissime opere di autori italiani non sono rappresentate da venti anni. Avrei potuto comprendere il nuovo criterio se ci si fosse riferiti a manifestazioni in Italia, ma all'estero vi sono località ove perfino

96<sup>a</sup> Seduta (14 giugno 1967)

« La Traviata » — tanto per citare un esempio — non e stata mai rappresentata!

 $P\ R\ E\ Z\ I\ O\ S\ I$  . Proprio per tale ragione il sovvenzionamento dovrebbe venir limitato ad opere di autore italiano vivente.

C O R O N A , Ministro del turismo e dello spettacolo. Per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo al secondo comma, ricordo che la percentuale del quarto è già stata adottata in articoli precedenti e che pertanto non ritengo opportuno fare qui una differenziazione.

Per le ragioni esposte invito il senatore Preziosi a ritirare gli emendamenti proposti i quali finirebbero per dare una preferenza ad opere classicissime, che però possono anche non essere mai state rappresentate in alcune località fuori d'Italia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Fabiani tendente a sopprimere l'intera lettera d) del primo comma.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo della stessa lettera d) del primo comma proposto dal senatore Preziosi, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento al secondo comma, proposto sempre dal senatore Preziosi, tendente alla sostituzione della percentuale di un quarto con quella di un terzo.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti il nuovo testo della lettera c) del primo comma proposto dalla sottocommissione e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 32 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

### Art. 33

Gestione delle manifestazioni sovvenzionate

E' vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, della gestione delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate.

(È approvato).

### Art. 34

Festivals nazionali ed internazionali

Possono essere sovvenzionati festivals lirici, concertistici, corali e di balletto, a carattere nazionale ed internazionale che, sentita la Commissione centrale per la musica, siano ritenuti di particolare importanza sotto l'aspetto artistico o turistico, anche in relazione all'esigenza di una più ampia diffusione della cultura musicale.

La sottocommissione, al fine di meglio precisare la portata della norma propone di premettere al testo governativo le parole: « Sui fondi di cui all'articolo 2, lettera b), ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 34 nel testo proposto dalla sottocommissione, con l'aggiunta, cioè, delle parole di cui ho dato lettura.

(È approvato).

# Art. 35

Concorsi, attività sperimentali e rassegne

Sentita la Commissione centrale per la musica, possono essere concesse sovvenzioni a enti ed istituzioni non aventi scopo di lucro che, al fine di stimolare la nuova produzione lirica e concertistica e di reperire nuovi elementi artistici di nazionalità italiana, effettuino concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali.

La sottocommissione propone il seguente nuovo testo:

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), sentita la Commissione centrale per la mu-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

96<sup>a</sup> SEDUTA (14 giugno 1967)

sica, possono essere concesse sovvenzioni a enti, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro che, al fine di promuovere la cultura musicale, di stimolare la nuova produzione lirica, concertistica e di balletto, e di reperire nuovi elementi artistici di nazionalità italiana, effettuino concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali.

Il senatore Preziosi, a sua volta, presenta un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, del seguente tenore:

« Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), sentita la Commissione centrale per la musica, possono essere concesse sovvenzioni a società, istituzioni, enti ed associazioni, non aventi scopo di lucro, che, per la diffusione della cultura musicale o per la creazione di nuove opere musicali o per il reperimento di nuovi elementi artistici, di nazionalità italiana, nei settori del teatro in musica, del concerto e del balletto, effettuino corsi di educazione e di cultura musicale per la formazione del pubblico, concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali, rassegne musicali e manifestazioni specificamente dedicate alla musica contemporanea ed a quella italiana in particolare ».

PREZIOSI. L'emendamento vuole soltanto dare una migliore formulazione al testo dell'articolo.

C O R O N A , Ministro del turismo e dello spettacolo. Ritengo invece che il testo proposto dalla sottocommissione sia più sintetico e nello stesso tempo di maggiore chiarezza. Piuttosto mi parrebbe opportuno sostituire la parola « concesse » con l'altra: « assegnate », in analogia alla dizione usata negli articoli precedenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo proposto dal senatore Preziosi.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 35 nel testo proposto dalla sottocommissione con la sostituzione della parola « concesse » con l'altra: « assegnate ».

(È approvato).

#### Art. 36

# Liquidazione sovvenzioni

La liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi è disposta ad attività ultimata, previa presentazione di documentazione attestante l'osservanza degli adempimenti di legge e la regolarità della gestione.

La sottocommissione propone di aggiungere al testo governativo i seguenti commi:

In particolare deve essere esibito il certificato rilasciato dall'ENPALS, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto-legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che l'assegnatario della sovvenzione o del contributo non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'Ente relativamente al personale occupato per lo svolgimento della manifestazione musicale alla quale la sovvenzione od il contributo si riferisce.

Qualora esistano contestazioni o pendenze l'ENPALS rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.

- « L'amministrazione accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo della sovvenzione o del contributo assegnato, fin tanto che l'ENPALS non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'ENPALS l'Amministrazione rimetterà direttamente all'ENPALS le somme corrispondenti ai contributi dovuti con effetto liberatorio per la amministrazione stessa e per l'assegnatario della sovvenzione o contributo.
- « È in facoltà del Ministero del turismo e dello spettacolo di concedere all'assegnatario acconti sulla sovvenzione, previa dimo-

96<sup>a</sup> SEDUTA (14 giugno 1967)

strazione di avere svolto almeno il 50 per cento dell'attività ».

PALUMBO. Nell'articolo l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è sempre menzionato con la sigla « ENPALS ». Ai fini puramente formali, propongo che, per lo meno nel secondo comma, ove è citato per la prima volta, sia usata la denominazione completa dell'Ente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 36 nel testo proposto dalla sottocommissione, con l'aggiunta, cioè dei commi di cui ho dato lettura: ovviamente, in sede di coordinamento, si terrà conto del rilievo formulato dal senatore Palumbo.

(È approvato).

### Art. 37

### Fondo speciale

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera *b*) il Ministero del turismo e dello spettacolo, riserva annualmente un fondo speciale di lire 150 milioni per:

- a) favorire e sostenere iniziative intese comunque alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale;
- b) concessione delle borse di studio previste dall'articolo 8;
- c) facilitazioni tariffarie per trasporti di complessi o singoli artisti, tecnici e personale ausiliario, di materiali o attrezzature da impiegare nell'allestimento degli spettacoli, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e della aviazione civile.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Le somme non utilizzate per le finalità di cui sopra sono devolute per sostenere le manifestazioni di cui agli articoli 24 e 31. La sottocommissione propone il seguente nuovo testo:

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b) il Ministero del turismo e dello spettacolo riserva annualmente un fondo speciale di lire 200 milioni per:

- a) favorire e sostenere iniziative intese comunque alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale;
- *b*) concessione delle borse di studio previste dall'articolo 8;
- c) facilitazioni tariffarie per trasporti di complessi o singoli artisti, tecnici e personale ausiliario, di materiale o attrezzature da impiegare nell'allestimento degli spettacoli, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Sul fondo speciale di lire 200 milioni, una somma d'importo non superiore a 50 milioni è destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici promossi da enti locali o da istituzioni e comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese di impianto e di funzionamento.

I contributi sono assegnati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Le somme non utilizzate per le finalità di cui sopra sono devolute per sostenere le manifestazioni di cui agli articoli 24, 31, 34 e 35.

PENNACCHIO. Il secondo comma dell'articolo prevede che sul fondo speciale di 200 milioni, una somma non superiore a 50 milioni sia destinata alla concessione di contributi a favore di « complessi bandistici promossi da enti locali o da istituzioni e comitati cittadini ». L'onorevole Ministro ricorderà che durante la discussione in sede di sottocommissione non venne approvata la proposta di devolvere tale somma soltanto ai complessi bandistici di rilievo nazionale con un minimo di 50-60 unità, essendo stato opposto che ciò avrebbe creato notevoli complicazioni.

Per tale ragione sottopongo ora all'attenzione del Ministro e della Commissione

96<sup>a</sup> SEDUTA (14 giugno 1967)

un ordine del giorno, che reca le firme — oltre che mia — anche dei senatori Perrino, De Michele, Preziosi e del relatore Molinari, con il quale si chiede che ai complessi bandistici di particolare rilievo nazonale sano estese le sovvenzioni di cui alla lettera a) dell'articolo in esame. Do lettura dell'ordine del giorno:

« La 1ª Commissione permanente del Senato,

preso atto che:

- 1) in alcune regioni d'Italia, e particolarmente in Puglia e nell'Abruzzo, sussiste la nobile tradizione delle bande musicali ad alto livello, così dette « di giro » perchè svolgono tournées all'estero;
- 2) dette bande oggi in totale una ventina, molte delle quali hanno raggiunto fama nazionale - contribuiscono validamente alla educazione musicale delle masse popolari, affinandone il carattere e il costume e soddisfacendone le esigenze artistiche musicali, soprattutto là dove è negata la possibilita di assistere a spettacoli lirici teatrali per mancanza di teatri, fa voti perchè vengano estese alle dette bande musicali le sovvenzioni di cui alla lettera a) dell'articolo 37 che il Ministero del turismo e dello spettacolo erogherà annualmente a favore degli spettacoli lirici teatrali, almeno limitatamente a quei concerti bandistici di chiara fama, la cui attività ha carattere continuativo e si estrinseca su piano nazionale ».
- DE MICHELE. Sarebbe forse opportuno eliminare l'indicazione specifica delle Puglie e dell'Abruzzo.
- PENNACCHIO. Non ho nulla in contrario.
- C O R O N A, Ministro del turismo e dello spettacolo. Sono disposto ad accogliere l'ordine del giorno a titolo di raccomandazione. D'altra parte, sarà la Commissione centrale per la musica a decidere di volta in volta la concessione dei contributi, dopo aver valutato l'importanza dei concerti bandistici dal punto di vista della

diffusione e dell'incremento della cultura musicale.

- F A B I A N I . Vorrei sapere se i complessi bandistici di associazioni private hanno diritto al beneficio previsto dal secondo comma.
- C O R O N A, Ministro del turismo e dello spettacolo. Che cosa si vuole evitare, senatore Fabiani? Proprio l'impresariato privato della banda. Questa deve cioè avere un riferimento pubblico in un comitato cittadino, in una pro loco e via dicendo.
- F A B I A N I . A Firenze, ad esempio, abbiamo una vecchissima banda, la Banda Rossini, che avrà almeno cento anni e che rappresenta veramente un'istituzione. Però è un'associazione privata.
- C O R O N A, Ministro del turismo e dello spettacolo. Verrà riconosciuta in qualche altro modo come istituzione. Ma se non si pone quel limite, chiunque potrà avanzare diritti sui 50 milioni.
- F A B I A N I . Se parlassimo allora di associazioni?
- C O R O N A , Ministro del turismo e dello spettacolo. Avrebbe un significato troppo vasto. È preferibile usare il termine « istituzioni ».; e ciò anche per la considerazione fatta poc'anzi dal senatore Pennacchio in relazione all'ordine del giorno, per cui non deve trattarsi di una semplice banda.

Ho già spiegato in sede di sottocommissione perchè ero favorevole a questa formulazione. Il provvedimento può essere accusato di guardare solo agli enti lirici, senza avere alcuna considerazione per le forme di cultura popolare; ed è appunto per questo che è stata studiata la norma di cui alla lettera a), che permette di considerare in pratica ogni forma di manifestazione intesa all'incremento ed alla diffusione della cultura popolare. La parola « associazioni » però richiamerebbe, come ho già detto, un concetto troppo vasto.

96° SEDUTA (14 giugno 1967)

IV Legislatura

F A B I A N I . Ma queste associazioni esistono.

C O R O N A, Ministro del turismo e dello spettacolo. Praticamente si trasformeranno in istituzioni.

FABIANI. L'istituzione deve avere un riconoscimento ed un certo regolamento, se non erro.

C O R O N A, Ministro del turismo e dello spettacolo. Un controllo, non dico pubblico, ma di opinione pubblica, sugli enti che promuovono i complessi bandistici è necessario per evitare che diventino imprese private.

FABIANI. D'accordo, però in futuro la Corte dei conti potrebbe avanzare delle riserve, stando all'attuale formulazione del comma, qualora non vi fosse la stretta osservanza di quanto in esso indicato.

PALUMBO. Come giustamente ha detto l'onorevole Ministro, il contenuto della lettera a) può salvare molte situazioni.

N E N C I O N I . L'associazione può sempre, del resto, creare un comitato cittadino d'onore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 37 nel testo proposto dalla sottocommissione.

(È approvato).

### Art. 38

Sezione autonoma per il credito teatrale

E' istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro la Sezione autonoma per il credito teatrale.

Il fondo di dotazione della Sezione, fissato in lire 400 milioni, di cui lire 350 milioni conferite mediante versamento dello Stato e lire 50 milioni mediante versamento della Banca Nazionale del Lavoro, è destinato alla concessione di anticipazioni sulle sovvenzioni e contributi assegnati per manifestazioni liriche e concertistiche in Italia e all'estero di cui al titolo III della presente legge.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, d'intesa col Ministro per il tesoro, sarà emanato il regolamento della gestione del fondo e delle modalità relative alla richiesta ed alla concessione delle anticipazioni, all'investimento temporaneo delle eventuali disponibilità del fondo medesimo, nonché alla destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi.

La sottocommissione propone il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

È istituita presso la Banca nazionale del lavoro la Sezione autonoma per il credito teatrale con personalità giuridica e gestioni distinte da quelle della Banca predetta.

La Sezione ha lo scopo di esercitare il credito in tutte le forme tecniche più appropriate al fine di aiutare, promuovere e potenziare le iniziative del settore teatrale e musicale, fatta eccezione per gli Enti autonomi lirici e le Istituzioni assimilate.

Il fondo di dotazione della Sezione è di lire 400 milioni, di cui lire 350 milioni apportati dallo Stato e lire 50 milioni dalla Banca nazionale del lavoro; esso potrà essere aumentato con ulterori conferimenti, sia da parte dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, sia da parte di nuovi partecipanti.

L'ordinamento e l'attività della Sezione saranno disciplinati con statuto da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il Credito ed il risparmio con decreto dei Ministri per il tesoro e per il turismu e lo spettacolo. Le operazioni che saranno effettuate dalla Sezione e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonchè le garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate sono esenti da tasse imposte e tributi presenti e futuri, spettanti sia all'Era-

96<sup>a</sup> Seduta (14 giugno 1967)

rio dello Stato sia agli enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dagli Enti sovvenzionati, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 100 per ogni milione di lire, o frazione, qualunque sia la loro scadenza.

Le operazioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito.

In compenso la Sezione corrisponderà all'erario un canone di abbonamento annuo in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato alla fine di ogni esercizio.

P E N N A C C H I O. Ho già espresso una riserva sull'intero articolo, e desidero ora motivarla.

Il fine del provvedimento è prevalentemente quello di incrementare la cultura musicale, e tale incremento è strettamente legato all'esistenza degli strumenti necessari; strumenti che io identifico nella costruzione di nuovi teatri e nella ricostruzione di quelli oggi non più agibili per un motivo o per l'altro.

L'interpretazione logica dell'articolo 38 appare invece un'altra. Si vuole cioè soltanto assicurare il credito di esercizio a qualunque iniziativa nel settore teatrale, sia pure con un'eccezione per gli Enti lirici autonomi e le istituzioni assimilate; di talchè sarebbe esclusa ogni ipotesi relativa alla costruzione di nuovi teatri, o alla ricostruzione di vecchi.

Di questo abbiamo già parlato in sede di sottocommissione, ed il Ministro ha dichiarato che non essendo possibile aumentare i fondi, data la rigidezza del bilancio, non poteva essere considerata anche questa ipotesi. Il problema però rimane e soprattutto in ordine a quei teatri che presentano veramente un particolare rilievo e che per motivi vari oggi non sono più in condizione di assolvere a quella funzione che ci proponiamo di vivificare attraverso il disegno di legge.

Si obietta che in merito si potrà provvedere attraverso il provvedimento sul teatro di prosa: ma io ho fondatissimi dubbi sulla possibilità che questo possa essere, nell'ambito della presente legislatura sottoposto al nostro esame. Gradirei quindi che l'onorevole Ministro dicesse qualcosa sui mezzi con i quali si ritiene di poter colmare il vuoto oggi esistente nella lirica.

PALUMBO. Nel primo comma del testo proposto dalla sottocommissione si parla di una Sezione autonoma per il credito teatrale con personalità giuridica e gestioni distinte da quelle della Banca nazionale del lavoro. Ora, per quanto mi risulta, presso le banche esistono gestioni speciali ma non mi risulta che ne esistano con personalità giuridica; per cui la questione mi sembra non sufficientemente meditata. Lascerei pertanto immutata la specilità della gestione, a tutti i fini, anche fiscali, che ne conseguono, ma eliminerei la personalità giuridica italiana: mi riservo, comunque, di confermare, entro brevissimo tempo, questo mio atteggiamento.

CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo. Per quanto riguarda la questione più generale, senza dubbio essa esiste ed io sono favorevole agli interventi dello Stato per la restaurazione dei teatri, tenuto conto del fatto che oggi si sta estendendo in Italia l'interesse per ogni forma di rappresentazione. Ora i provvedimenti relativi ai vari settori sono stati concepiti come un tutto armonico; però in questo campo vi sono veramente lacune incredibili. Si pensi, ad esempio, che una regione come le Marche non ha un teatro nel capoluogo (quello di Ancona è infatti ancora disastrato dalla guerra), e lo stesso dicasi per il Veneto, ed in particolare per il teatro Goldoni di Venezia e per il teatro di Trieste, che pure avrebbero tutte le caratteristiche per meritare un restauro.

La ripartizione delle somme è però stata effettuata in quel modo per affidarne l'amministrazione ad un ente che fosse in grado di gestirle convenientemente, dato che — come è noto — l'Ente per il teatro italiano gestisce già 36 o 38 teatri, assicuran-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

96<sup>a</sup> Seduta (14 giugno 1967)

do le compagnie e provvedendo talvolta persino a manifestazioni di carattere lirico. Ora io accolgo l'osservazione del senatore Pennacchio che mi trova consenziente; così come mi auguro che sia al più presto approvata la legge sul teatro di prosa che prevede un maggiore aggravio per lo Stato di 1.500 milioni e che non dovrebbe — a mio giudizio — incontrare difficoltà (finora nessuna parte politica ha manifestato opposizioni). Vi sono solo alcune questioni di carattere finanziario, ma comunque spero che nel fondo globale per l'esercizio prossimo possa essere previsto lo stanziamento. Il senatore Pennacchio dovrebbe però comprendere che il fondo di cui all'articolo in esame è destinato soprattutto all'esercizio di attività creditizie, per sollevare le istituzioni da oneri passivi spesso assai gravosi. Con esso non si possono quindi riattare i teatri, cosa per la quale, del resto, occorrerebbe almeno 1 miliardo all'anno; ma anche per questo scopo si potrà provvedere con il provvedimento per il teatro drammatico.

PENNACCHIO. Nell'attuale provvedimento si potrebbero però stabilire intanto norme per il riattamento di teatri lirici.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Non è possibile, perchè in molti comuni vi è un solo teatro per ogni forma di spettacolo.

P A L U M B O . Sciolgo la riserva che avevo espresso a proposito del primo comma dell'articolo 38. La forma impiegata pare che sia stata concordata con la Banca nazionale del lavoro la quale ha già sperimentato questa caratterizzazione di personalità giuridica in altri casi, come il credito alberghiero e il credito cinematografico, sensa che siano stati rilevati abusi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 38 nel testo proposto dalla sottocommissione.

(È approvato).

### Art. 39

# Elenco delle imprese liriche

E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle imprese liriche, costituite anche in forma di società cooperativa.

Le imprese sono iscritte nell'elenco in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura giuridica, della persona od organo fornito della legale rappresentanza e della sede legale.

(È approvato).

### Art. 40

# Commissione di qualificazione professionale delle imprese

L'ammissione e la cancellazione dall'elenco di cui al precedente articolo sono deliberate da una Commissione di qualificazione professionale istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

La Commissione è composta da:

- a) un magistrato di Cassazione, con funzioni di presidente, designato dal Ministero di grazia e giustizia;
- b) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a viceprefetto;
- c) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;
- d) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;
- e) un rappresentante del Movimento cooperativo;
- f) tre rappresentanti degli industriali dello spettacolo;
- g) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
- *h*) tre esponenti della cultura musicale, scelti dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

96<sup>a</sup> SEDUTA (14 giugno 1967)

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

I componenti di cui alle lettere b) e c) sono designati dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il componente di cui alla lettera *e*) è designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su indicazione delle associazioni di categoria riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

I componenti di cui alle lettere f) e g) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

I componenti indicati alle lettere e), f), g) ed h) durano in carica due anni.

Le deliberazioni sono rese esecutive con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

FABIANI. Esprimo una riserva sulla presenza, in questa Commissione, del rappresentante del Ministero dell'interno, in quanto non si vede la ragione per cui in una Commissione come questa ci debba essere un tale rappresentante. Si tratta di un giudizio che deve essere dato sull'efficienza, sulla serietà, eccetera; che cosa c'entra il Ministero dell'interno?

C O R O N A , Ministro del turismo e dello spettacolo. Senatore Fabiani, lei avrà notato che in questa Commissione il meno rappresentato è proprio il Ministero del turismo e dello spettacolo. Abbiamo voluto fare così perchè questo, come voi ben sapete, è veramente un campo minato. Abbiamo dovuto far fronte ad episodi veramente spiacevoli: la Procura della Repubblica è piena di denuncie e lettere anonime e via discorrendo, per cui si è arrivati alla decisione di promulgare una circola-

re che toglie a organizzazioni private la titolarità di sovvenzioni dello Stato affidandola ad Enti pubblici. Questo perchè la Procura della Repubblica di Roma ha segnalato che pressochè la totalità di queste imprese erano soggette a procedure di carattere penale.

A questo punto dobbiamo adottare dei criteri oggettivi per la formazione di queste imprese. Quindi il rappresentante del Ministero dell'interno è necessario, a mio giudizio, perchè ci vogliono delle informazioni che non siano soltanto di carattere penalmente rilevante, ma anche di solvibilità, di serietà; in sostanza si tratta di destinare delle somme di pubblico denaro. E talvolta si assegna una sovvenzione ad un determinato paese che vuol fare una certa manifestazione; la sovvenzione costituisce la condizione necessaria perchè la manifestazione si svolga; quando poi si è svolta, si vede che invece di trenta orchestrali ce ne sono stati sì e no dieci e che i cantanti, invece di essere applauditi, sono stati urlati dal pubblico. In casi di questo genere il Ministero non ha alcun potere di togliere la sovvenzione una volta che questa viene assegnata. È per questo che ci vuole un certo giudizio sulla serietà di chi fa tali proposte, quindi il rappresentante del Ministero dell'interno è necessario; anzi, devo dire che questa è una delle parti innovatrici di questa legge e il magistrato di Cassazione che presiede la Commissione dà la garanzia che non si commettano abusi di questo genere.

F A B I A N I . Dopo le argomentazioni addotte dal Governo, non insisto nella riserva prima espressa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 40.

(È approvato).

### Art. 41

Documentazione per l'iscrizione nell'elenco

Le imprese di cui all'articolo 39, per ottenere l'iscrizione nell'elenco, debbono pro-

96a SEDUTA (14 giugno 1967)

durre domanda corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato di cittadinanza italiana del legale rappresentante o titolare;
- b) certificato generale del casellario giudiziale e certificato di buona condotta, entrambi in data non anteriore a tre mesi dalla domanda di iscrizione, del legale rappresentante o del titolare:
- c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
- d) certificato della cancelleria del tribunale competente, in data non anteriore ad un mese dalla domanda di iscrizione, attestante la mancanza di procedimenti concorsuali in atto;
- e) certificato del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti l'ultimo reddito netto di categoria B definitivamente accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile;
- f) attestati degli uffici statali competenti o degli istituti di credito sulla consistenza patrimoniale mobiliare ed immobiliare;
- g) relazione documentata sull'attività svolta nel settore.

Le imprese costituite in società debbono, inoltre, produrre l'atto costitutivo e lo statuto in copia autentica.

Le società cooperative debbono altresì esibire:

- *a*) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;
- b) certificato da cui risulti che è stato effettuato, a norma di legge, presso la cancelleria del tribunale competente, il deposito dell'ultimo bilancio della cooperativa e delle relative relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;
- c) copia autentica dell'elenco dei soci (maestri, professori d'orchestra, artisti, registi, coristi, tersicorei e tecnici).

(È approvato).

### Art. 42

## Cancellazione dall'elenco

La cancellazione delle imprese dall'elenco è deliberata allorché venga accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti per la iscrizione ovvero per gravi deficienze emerse nello svolgimento dell'attività prevista dall'articolo 25.

(È approvato).

### Art. 43

## Pubblicazione delle sovvenzioni e dei contributi concessi

I provvedimenti relativi alla concessione delle sovvenzioni e dei contributi sui fondi di cui all'articolo 2 lettera b) e all'articolo 37 della presente legge sono pubblicati, al termine di ogni esercizio finanziario, sul bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

(È approvato).

### TITOLO IV

# COLLOCAMENTO DEL PERSONALE ARTISTICO

### Art. 44

# Servizio scritture

Il collocamento degli artisti lirici, concertisti e corali, dei tecnici, degli orchestrali e dei ballerini, comunque impiegati dagli enti ed istituzioni assimilate di cui all'articolo 6, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonché da privati datori di lavoro per la realizzazione di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, è demandato all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

Per l'esercizio di tale funzione è istituito presso il predetto ufficio, il Servizio scritture con i seguenti compiti:

- a) costituire le liste del personale di cui al precedente comma;
- b) procedere, al fine di agevolare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, al reperimento di detto personale;

96<sup>a</sup> SEDUTA (14 giugno 1967)

c) rilasciare i nulla-osta di avviamento al lavoro.

E' ammessa la richiesta nominativa ed è vietata qualsiasi forma di mediazione anche se gratuita.

Restano in vigore le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, relative al collocamento dei lavoratori in genere da assumere per la realizzazione di manifestazioni artistiche.

P A L U M B O . Per mozione d'ordine. Su questo articolo 44 e sui successivi 45 e 46 vi sono delle riserve del senatore Battaglia. Purtroppo il collega Battaglia non è presente perchè impegnato in un gravissimo processo penale a Viterbo; in considerazione di ciò chiedo alla Commissione di prendere in esame questi tre articoli nella seduta di domani.

F A B I A N I . Anche io ho espresso alcune riserve su questi articoli e mi associo alla richiesta formulata dal collega Palumbo.

C O R O N A, Ministro del turismo e dello spettacolo. Richiamo l'attenzione della Commissione sul fatto che già la stampa — cosa che è molto dispiaciuta al nostro Presidente — ha formulato rilievi sulla lentezza con cui procede l'esame di questo provvedimento. Quindi io non mi oppongo a questa richiesta, però vorrei avere la garanzia che tutti i Gruppi domani siano presenti; di questo prego caldamente i vari rappresentanti. Avverto inoltre che dovendo partire per un Paese estero per la firma di un trattato, la seduta di domani dovrà essere alquanto anticipata.

P A L U M B O . Sempre in merito a questi articoli chiedo al Governo se per caso abbia in animo di presentare delle soluzioni alternative che potrebbero spianare la strada, in modo da metterci tutti d'accordo.

C O R O N A , Ministro del turismo e dello spettacolo. Ci sono.

P A L U M B O . Allora se potessimo averne subito conoscenza, pur rinviando a domani la discussione, sarebbe utile per agevolare la trattazione del tema.

C O R O N A , Ministro del turismo e dello spettacolo. Mi riservo di precisare meglio: vedremo tutto l'argomento domani.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la discussione degli articoli 44, 45 e 46 è rinviata alla prossima seduta su richiesta del senatore Palumbo.

(Così rimane stabilito).

# DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

### Art. 47

### Norme di attuazione

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, saranno emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione.

Le norme di attuazione degli articoli 44, 45 e 46 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa col Ministro per il turismo e lo spettacolo.

(È approvato).

### Art. 48

Cessazione e costituzione degli organi degli enti

I Presidenti, i Sovrintendenti, i Comitati amministrativi ed i Collegi dei revisori degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate cessano dall'attuale incarico entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine si provvederà alla costituzione degli organi previsti dall'articolo 9.

96<sup>a</sup> SEDUTA (14 giugno 1967)

- Z A M P I E R I . Per analogia col primo comma, dove il verbo è usato al presente, al secondo comma si dovrà dire: « Entro lo stesso termine si provvede alla costituzione degli organi previsti dall'articolo 9 » e non « provvederà ».
- C O R O N A, Ministro del turismo e dello spettacolo. C'è una differenza; quando si stabilisce che una determinata cosa cessa, di fatto cessa; una volta cessata, si deve provvedere per l'avvenire. Quindi mi pare che il futuro vada bene.
- P E N N A C C H I O . Ritengo che sia impossibile fare tutto in due mesi: siamo realisti, mettiamo tre mesi e non se ne parli più.
- F A B I A N I . Si potrebbe lasciare il primo comma così come è e, nel secondo, dire soltanto: « Sarà provveduto alla costituzione degli organi previsti dall'articolo 9 » a parte, naturalmente, la forma.
- $P \ E \ N \ A \ C \ C \ H \ I \ O$ . Allora si presenta una frattura.
- A J R O L D I . L'inconveniente si allarga.
- P A L U M B O . A rigore si dovrebbe fissare il termine per la costituzione degli organi di amministrazione a tenore della nuova legge. . .
- C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ma se non si stabilisce che gli attuali organi cessano dall'incarico, il Consiglio comunale può mantenere in carica il sovrintendente.
- PALUMBO. Allora c'è un altro inconveniente: che gli attuali cessano e i nuovi non ci sono, quindi vi sarebbe una vacanza nella direzione dell'ente che è ancora più rischiosa.
- C O R O N A, Ministro del turismo e dello spettacolo. L'istituto della prorogatio lei lo conosce bene: se non esiste un termine per fare pressione sulle categorie, sul-

- l'ente locale, su tutti quelli che devono effettuare la designazione, si avranno buoni pretesti per non mettersi d'accordo ed intere commissioni non funzioneranno. Io devo avere un termine cogente sul quale fare leva al fine di avere le designazioni nel tempo più breve.
- P A L U M B O . Allora porterei il termine ai tre mesi proposti dal collega Pennacchio, evitando il verbo al futuro che è indeterminato.
- BONAFINI. Vorrei richiamare all'attenzione dei colleghi il fatto che il legislatore ha preminente interesse poichè si tratta di interessi economici e finanziari a mettere qualsiasi organizzazione nelle condizioni di avere un termine fisso per la sua costituzione. Veramente mi sto domandando se dobbiamo allargare la sfera delle situazioni indecise o ambivalenti: veramente me lo sto chiedendo!
- $P\ A\ L\ U\ M\ B\ O$  . Ma siamo d'accordo su questo!
- B O N A F I N I . Pregherei di considerare che quando una organizzazione sa che ha soltanto due mesi di tempo non comincia a pensarci il giorno prima della scadenza!
- PENNACCHIO. Ma il termine di due mesi non aderisce alla realtà!
- C O R O N A, Ministro del turismo e dello spettacolo. Insisto per i due mesi perchè in Italia ci vuole troppo tempo per mettere d'accordo tutte le categorie, per mettere d'accordo le maggioranze con le minoranze; la legge verrà approvata (non so se riusciremo a farcela prima delle vacanze estive), comunque prepareremo i documenti necessari, le intimazioni necessarie. Se i Consigli comunali non provvederanno, provvederà il Ministro, con la nomina di un commissario.
- PENNACCHIO. Ma anche con l'intervento del Ministro i tre mesi sono il minimo indispensabile.

96a SEDUTA (14 giugno 1967)

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. A rigore si dovrebbe dire che cessano dall'incarico immediatamente, con l'entrata in vigore della legge.

NENCIONI. Sono d'accordo che due mesi sono più che sufficienti; forse c'è una improprietà nel primo comma quando si dice che « cessano... entro due mesi...»; praticamente si dice una cosa incerta, sia pure con la prorogatio. L'istituto della prorogatio provvede se non c'è disposizione contraria, disposizione che, in alcune leggi recenti, è stata inserita. Il « cessano » non significa che la prorogatio non assicuri la continuità delle funzioni automaticamente. a meno che la legge non provveda con un rimedio come è stato stabilito recentemente in un disegno di legge approvato in questo ramo del Parlamento per i giudici costituzionali che ha in effetti provveduto ad eliminare un istituto che avrebbe operato qualora la legge non avesse esplicitamente provveduto. Ora dire « cessano entro due mesi » è perplesso perchè ci vuole un termine preciso e la mia osservazione riflette la necescità di un termine - come ho detto - preciso per la cessazione.

La formulazione ripeto, dovrebbe essere diversa perchè « entro due mesi cessano » non dice nulla; si dovrebbe dire « entro due mesi sono revocati ».

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ai miei uffici questa formula è parsa la più adeguata ai fini che ci si proponeva: si è voluto esercitare uno stimolo da un lato, e, dall'altro, accogliere le istanze dei più solleciti. Insomma, se Milano nomina il sovrintendente una settimana dopo l'approvazione della legge, faccio il decreto e quindi anche dopo una settimana il nuovo sovrintendente è in funzione.

N E N C I O N I . Ho fatto una osservazione negativa, cioè la formula adottata è una formula perplessa perchè si tratta di cessazione da un incarico e da una funzione e se la legge stabilisce la cessazione, che è discrezionale, deve essere stabilito un termine fisso, salvo che si ometta il primo comma e la legge disponga che

entro due mesi si provvede alla costituzione degli organi previsti.

PALUMBO. Credo che convenga rovesciare l'ordine delle due norme contenute nell'articolo in questione, cioè dire anzitutto che entro due mesi — o tre, questo non ha importanza — si provvede alla costituzione degli organi previsti dall'articolo 9 e, poi, che costituiti i nuovi organi cessano dall'incarico i precedenti.

C O R O N A, Ministro del turismo e dello spettacolo. Ma come fa fronte alla mia obiezione per cui, siccome il Ministro non può procedere alla formazione dei nuovi organi fino a quando non ha ricevuto le designazioni qualora ci siano degli interessati a mantenere lo status quo (di qualunque parte e colore essi siano), io non ho in mano l'arma per allontanare gli organi cessati, e così si perpetua una situazione che può durare anni? Se invece si stabilisce che entro due mesi essi cessano dall'incarico, allora la cosa viene da sola. Già mi immagino la battaglia tra le varie associazioni di musicisti per le designazioni.

N E N C I O N I . C'è una soluzione a questo; si può dire così: « Entro due mesi si provvederà alla costituzione degli organi previsti dall'articolo 9. Trascorsi 60 giorni, in ogni caso essi cessano dall'incarico ».

C O R O N A , Ministro del turismo e dello spettacolo. Ma è lo stesso!

N E N C I O N I. Allora lasciamo la formula dell'articolo 48 così come è, però faccio presente che è una formula perplessa.

C O R O N A, Ministro del turismo e dello spettacolo. Sono d'accordo con lei, però ho già detto che le leggi non risolvono tutti i casi della vita: il Ministero ha bisogno di un mezzo di pressione su tutte le categorie.

N E N C I O N I . La formula che suggerivo io, comunque, dava la facoltà di una pressione maggiore.

96<sup>a</sup> Seduta (14 giugno 1967)

C O R O N A, Ministro del turismo e dello spettacolo. Abbiamo preferito menzionare per seconda la formazione degli organi perchè, se menzionata prima, avrebbe dato implicitamente uno stimolo alla conservazione dello status quo.

N E N C I O N I . Ma in lingua italiana dire « cessano entro due mesi » non significa niente! Perchè quando si fa cessare una attività, una funzione, la legge deve stabilire il termine fisso.

P A L U M B O . Do lettura di un testo che, forse, potrebbe far superare queste difficoltà. « Entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione degli organi previsti dall'articolo 9.

Con l'immissione in funzione dei nuovi organi e in ogni caso allo scadere dei due mesi indicati nel comma precedente cessano dall'incarico i Presidenti, i Sovrintendenti, eccetera ».

CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo. È sempre lo stesso!

PALUMBO. Non è lo stesso: entro due mesi si costituiscono i nuovi organi, costituiti i nuovi cessano i vecchi, e comunque allo scadere dei due mesi.

 $F\ A\ B\ I\ A\ N\ I\ .$  E se i nuovi non ci sono?

P A L U M B O . Provvede il Ministro col Commissario.

C O R O N A , Ministro del turismo e dello spettacolo. Vorrei pregare la Commissione di accettare il testo originario perchè è il più ultimativo e, nello stesso tempo, il più esortativo a prendere il provvedimento necessario; inoltre lascia anche un certo margine — che è necessario — per destreggiarsi tra gli avvenimenti.

P E N N A C C H I O . Però portando a tre i mesi.

CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo. Ma due mesi sono più che sufficienti!

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 48.

(È approvato).

### Art. 49

### Copertura

Alla spesa per i contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, si provvede, quanto a lire 4.000 milioni, con lo stanziamento del capitolo 1023 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1967 e, quanto a lire 8.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Alla spesa per le sovvenzioni di cui alla lettera *b*) del predetto articolo 2 si provvede con quote degli stanziamenti già previsti dalle norme citate nello stesso articolo per provvidenze a favore di manifestazioni musicali e teatrali.

Alla spesa di lire 350 milioni per il conferimento statale di cui all'articolo 38 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

FABIANI. Vorrei richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione sul fatto che proprio in questi giorni si discute del trattamento economico dei dipendenti degli enti lirici. Si è addivenuti ad un accordo, ormai definitivo a quanto pare, che dovrebbe essere firmato tra le parti contraenti il 16 di questo mese, cioè dopodomani.

96a SEDUTA (14 giugno 1967)

Si sa che questo accordo porta, in base ai calcoli più o meno approssimativamente fatti, ad un aumento della spesa di circa un miliardo e cento milioni. Ciò vuol dire che doman l'altro — una volta firmato l'accordo — questo provvedimento, per quanto riguarda il finanziamento di 12 miliardi, è già al di sotto di quello che la legge stessa stabilisce e cioè di un finanziamento tale che serva prima di tutto, a coprire le spese per il mantenimento dei complessi stabili.

Si sa che la spesa attuale è intorno, appunto, ai 12 miliardi; questo significa che l'attuale provvedimento è al di sotto delle effettive necessità.

È possibile, prima di erigere una casa vecchia avanti la nascita poter vedere di ottenere almeno un adeguamento a questa realtà ormai in atto da parte del Ministero del tesoro?

È chiaro che si tratta di un fatto nuovo avvenuto in questi giorni, ma da questo non possiamo prescindere.

CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo. Allo stato attuale non mi risulta possibile. Quando ci saranno situazioni come quelle alle quali lei ha accennato il Ministro non mancherà di farlo presente nella sede competente e magari anche in sede di Consiglio dei ministri, però oggi questo non si può fare; non si può alzare comunque questa cifra. In conseguenza, devo pregare la Commissione di voler approvare il disegno di legge così come è. Affermo che nonostante tutte le mie insistenze e anche quelle di alcuni onorevoli colleghi di questa Commissione, al Ministero del tesoro non si è riusciti ad avere assicurazioni che sul fondo globale fosse possibile avere un aumento.

FABIANI. Allora questa legge, come ho detto, nasce già vecchia!

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ma la vita non finisce domani! Siamo passati da 4 a 12 miliardi: mi pare che sia una bella differenza!

FABIANI. Non può sfuggire al Governo, nè tanto meno al Ministro del tesoro,

che si è voluto portare una sistemazione a questo complesso settore della vita musicale, assicurando le cose almeno al punto in cui esse sono; penso che il Governo non possa fare una cosa a metà. È molto probabile che nel passaggio tra il Senato e la Camera dei deputati il riconoscimento di questo nuovo stato di cose debba necessariamente avvenire: questo significa che ci vedremo ritornare il provvedimento al Senato.

AJROLDI. Ma non abbiamo i dati precisi!

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Onorevoli senatori; aiutatemi a sanare il disavanzo degli enti lirici; non dimentichiamo che nell'articolo 51 vi sono altri venti miliardi. Oggi come oggi, non vi sono probabilità di aumenti.

F A B I A N I . Non è possibile oggi, lo sarà, però, tra una settimana o un mese!

C O R O N A, Ministro del turismo e dello spettacolo. Ma senatore Fabiani, per una variazione di bilancio non ci vuole niente!

F A B I A N I . Ma costringerà la Camera a restituirci il disegno di legge!

M O R A B I T O . Questo è un modo per insabbiare il provvedimento.

FABIANI. A me pare piuttosto il contrario!

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Dal fondo speciale per il 1967 non c'è possibilità di ricavare una sola lira: me lo garantisce il Ministro del tesoro al quale devo prestare fede.

F A B I A N I . Approviamo dunque una legge per coprire soltanto il *deficit*, ma non riusciamo nemmeno nello scopo!

C O R O N A, Ministro del turismo e dello spettacolo. A me sembra che possiamo ritenerci fortunati per essere riusciti ad avere quanto abbiamo ottenuto.

96<sup>a</sup> SEDUTA (14 giugno 1967)

F A B I A N I . Per le ragioni esposte, dichiaro che voterò contro l'articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 49, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

### Art. 50

Sistemazione dei disavanzi pregressi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale dei singoli enti ed istituzioni di cui all'articolo 6, determinando i rispettivi disavanzi complessivi alla data del 31 dicembre 1966.

Al risanamento dei disavanzi sarà provveduto mediante mutui che gli enti e le istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

L'onere di tali mutui per capitale, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e registrazione, è a carico dello Stato. L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1º luglio 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

F A B I A N I . Per le stesse considerazioni svolte in merito all'articolo precedente, propongo di modificare al primo comma la data del 31 dicembre 1966 in quella del 31 dicembre 1967.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi oppongo alla richiesta nella maniera più assoluta. Di qui alla fine dell'anno, i debiti degli enti lirici crescerebbero inevitabilmente e noi in pratica daremmo l'approvazione ad eventuali gestioni « allegre ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emen-

damento sostitutivo proposto dal senatore Fabiani.

(Non è approvato).

F A B I A N I . Anche a nome degli altri rappresentanti del Gruppo comunista, dichiaro che voterò contro l'articolo 50.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 50 di cui ho già dato lettura. (È approvato).

### Art. 51

# Abrogazioni

Sono abrogate le norme del regio decretolegge 3 febbraio 1936, n. 438, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1570, e dell'articolo 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, numero 538, e successive modifiche di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 898.

Sono inoltre abrogate le norme del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito in legge 6 giugno 1935, n. 142, del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito in legge 18 gennaio 1939, n. 423, dell'articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'articolo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034, e del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, limitatamente alla destinazione ed alle modalità di erogazione dei fondi da esse previste a sostegno delle manifestazioni musicali.

E' abrogata, altresì, ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge (È approvato).

Riprendiamo ora l'esame degli articoli accantonati.

Torniamo, pertanto, sull'articolo 2, del quale do nuovamente lettura:

### Art. 2

Fondi per il sovvenzionamento delle attività liriche e musicali

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1967:

- a) un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui al successivo articolo 6;
- b) un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese allo incremento ed alla diffusione delle attività musicali. Tale fondo è costituito:
- dal 50% dell'aliquota 6,17% sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 1º aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;
- dal 50% dell'aliquota del 2% dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, numero 180, modificato dall'articolo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, numero 1034;
- dai 2/3 dell'aliquota del 6% dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

La sottocommissione propone il seguente nuovo testo:

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1967:

a) un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui al successivo articolo 6;

- b) un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese all'incremento ed alla diffusione delle attività musicali. Tale fondo è costituito:
- dal 60 per cento dell'aliquota del 6,17 per cento sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 1º aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 147, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;
- dal 60 per cento dell'aliquota del 2 per cento dei proventi lordi della società RAI - Raidotelevisione italiana, prevista dall'articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'articolo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;
- dai 2/3 dell'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Il fondo di cui alla lettera *a*) del presente articolo può essere oggetto di revisione biennale, in relazione alle accertate necessità di sviluppo degli enti e delle istituzioni indicate nel successivo articolo 6, nonchè alle esigenze di eventuali nuovi enti lirici riconosciuti per legge.

F A B I A N I . Per le ragioni manifestate in sede di discussione dell'articolo 49, dichiaro che il Gruppo comunista voterà contro l'approvazione dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dalla sotto-commissione.

(È approvato).

Sugli articoli 3 e 4 vi è una riserva del senatore Gianquinto. Se non si fanno os-

96<sup>a</sup> SEDUTA (14 giugno 1967)

servazioni, la discussione dei due articoli è rinviata alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

Riprendiamo ora in esame l'articolo 7, di cui do nuovamente lettura:

Il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.

Informo la Commissione che i senatori Angelilli e Tupini hanno presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

ANGELILLI. La richiesta avanzata dal collega Tupini e da me per la soppressione dell'articolo 7 tende ad evitare la sanzione ufficiale di una netta distinzione tra Enti lirici: una distinzione che, a mio avviso, non compete al legislatore, ma alla specializzazione culturale, alla critica, all'opinione pubblica. A ben pensarci, del resto, l'aprioristico riconoscimento che si intende attribuire al Teatro alla Scala, nulla o poco aggiunge all'altissimo suo prestigio nel mondo della cultura internazionale. Tuttavia la stessa enunciazione automaticamente declassa, per l'esclusione e il confronto diretti, istituzioni che vantano nobilissime tradizioni e valide benemerenze nel campo musicale. È il caso dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia che da 400 anni rappresenta un illustre centro di studi e d'arte sinfonica, è il caso del Teatro dell'Opera di Roma che deve assolvere a particolari funzioni di rappresentanza della Capitale e che è l'unico Ente lirico ad agire ininterrottamente lungo quasi tutto l'arco dell'anno attraverso la stagione normale e quella estiva alle Terme di Caracalla. In proposito desidero ancora richiamare all'attenzione della Commissione l'ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale di Roma all'unanimità, e voglio sottolineare questa unanimità di consensi, che denota chiaramente come tutti i Gruppi politici abbiano riconosciuto la necessità di una giusta considerazione delle Istituzioni musicali romane e dell'impegnativa attività da esse svolta.

Il sopprimere l'articolo 7 con la discriminazione insieme ingiusta e ingiustificata da esso prevista, varrà ad eliminare ogni dissenso, senza peraltro minimamente intaccare la gloria del Teatro scaligero, affidata d'altronde alla grandezza della sua storia e alla perfezione delle esecuzioni, piuttosto che ad un'etichetta legislativa.

E' per questo che insisto sulla soppressione dell'articolo che appare superfluo al nome della Scala, ma fortemente lesivo per quello di altri teatri lirici e in particolare, ma non soltanto, del Teatro dell'Opera.

Subordinatamente e qualora la Commissione ed il Governo non accogliessero l'emendamento soppressivo, ritengo opportuno — a tutela della tradizione musicale romana — estendere il riconoscimento di particolare interesse nazionale al Teatro dell'Opera e all'Accademia nazionale di Santa Cecilia.

C H I A R I E L L O . Mi sia permesso intervenire, onorevole Presidente, per rammentare alla Commissione l'alto valore culturale del Teatro San Carlo di Napoli.

Tutti riconosciamo le benemerenze della Scala di Milano, ma se si vuole attribuire a tale Ente il carattere di preminente interesse nazionale, allora non possiamo dimenticare l'antica tradizione musicale del teatro partenopeo.

Non fare questo significherebbe disconoscere l'attività fin qui svolta da questo teatro e vorrebbe dire capovolgere i veri valori della nostra cultura.

N E N C I O N I . Vorrei far presente, onorevoli senatori, che — evidentemente — si stanno invertendo i presupposti della questione.

Ritengo che tutti i colleghi, anche quelli che sono intervenuti ora, siano d'accordo nel riconoscere l'assoluta preminenza dal punto di vista storico, artistico e dell'attuale momento della Scala di Milano.

Basterebbe, per rispondere al senatore che mi ha preceduto, pensare alla presenza di pubblico, agli incassi ed alle attività della Scala che non possono essere assolutamente paragonati nè a quelli del Teatro dell'Opera, che pure ha le sue benemerenze, nè a quelli del Teatro San Carlo di Napoli.

Non voglio ora ripetere quanto ho già avuto occasione di dire sull'argomento; ri-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

96<sup>a</sup> SEDUTA (14 giugno 1967)

corderò solo che il testo dell'articolo 7 non fa altro che rispecchiare, nella lettera e nello spirito, il disposto delle precedenti leggi in materia e, pertanto, sono senz'altro favorevole alla sua approvazione.

P A L U M B O . Vorrei sottolineare l'ultima osservazione del senatore Nencioni.

Con l'articolo 7, infatti, non si tratta di dare un riconoscimento *ex novo* alla Scala di Milano, ma di riprodurre in un testo di legge — che cerca di dare una disciplina a tutti gli enti lirici italiani — quanto è già previsto dalla vigente legislazione.

Se questo non si facesse ne verrebbe una nota di demerito per il teatro milanese, il che non sarebbe nè plausibile nè rispondente a giustizia. Inoltre, includere nell'articolo 7 altri enti lirici, oltre la Scala, significherebbe riaprire un'annosa discussione, perchè ogni teatro ha una sua nobilissima tradizione e sarebbe meritevole di un riconoscimento particolare; ma dare a tutti è come dare a nessuno e, pertanto, mi dichiaro favorevole al mantenimento dell'attuale testo dell'articolo in esame.

C H A B O D . Voterò a favore dell'articolo 7 e dichiaro di condividere pienamente le argomentazioni dei senatori Nencioni e Palumbo.

B A R T O L O M E I . Annuncio la mia astensione dalla votazione dell'emendamento, non perchè non riconosca l'importanza che il Teatro alla Scala ha avuto ed ha nella storia della cultura musicale italiana, su questo non ci sono dubbi, ma perchè ritengo che la funzione dello Stato non sia tanto quella di conferire una patente di supremazia a questo o a quel teatro, quanto quella di creare le basi perchè il teatro italiano possa svolgere in pieno le sue funzioni.

Non è infatti compito del legislatore, a mio avviso, riconoscere la maggiore importanza di un qualsiasi teatro bensì favorire le condizioni perchè tutti i principali teatri italiani possano operare in uguali condizioni. A J R O L D I . Agli argomenti addotti dai senatori Nencioni e Palumbo vorrei aggiungerne un altro: la soppressione dello articolo 7 del provvedimento suonerebbe come un giudizio negativo evidente e palese del Senato nei confronti del teatro lirico milanese.

Sono pertanto favorevole al mantenimento della norma in esame, del resto già consacrata nella vigente legislazione, e ritengo che l'articolo 7, ampiamente discusso anche in sede di sottocommissione, debba essere approvato nel testo attuale.

B O N A F I N I . Tengo a precisare che il Gruppo socialista interpreta il carattere di preminente interesse nazionale che si intende attribuire al Teatro alla Scala di Milano come un riconoscimento per l'attività culturale svolta da questo Ente che rappresenta un punto di riferimento, un vertice dell'arte lirica italiana cui tutti gli altri enti devono inchinarsi e che non va livellato o sminuito.

È giusto che, come per il passato, questo principio venga riconfermato e, pertanto sono favorevole all'approvazione dell'articolo 7 nella sua attuale formulazione.

F A B I A N I . Fin dall'inizio abbiamo contestato la validità dell'articolo 7 perchè sempre siamo stati contrari alla gerarchizzazione degli enti lirici che può rappresentare un pericolo di discriminazione nell'assegnazione del contributo dello Stato agli enti stessi.

Comunque, rendendomi conto delle ragioni portate a favore di detto articolo e poichè esso non rappresenta altro che un riconoscimento già sancito dalla legge a favore della Scala, dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'emendamento proposto dai senatori Angelilli e Tupini.

D E M I C H E L E . Mi asterrò dalla votazione dell'emendamento associandomi alle dichiarazioni del senatore Bartolomei.

A I M O N I . Per le ragioni già esposte dai senatori Palumbo, Bonafini ed altri mi dichiaro favorevole all'articolo 7.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

96<sup>a</sup> SEDUTA (14 giugno 1967)

A N G E L I L L I . Prima di passare alla votazione dell'emendamento proposto, invito la Commissione a trovare una formula che possa conciliare le varie posizioni.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Devo dichiarare che essendosi avuta in merito a questo articolo una delibera del Consiglio dei ministri nonchè della maggioranza governativa, riesco difficilmente a comprendere come onorevoli senatori facenti parte di questa maggioranza possano proporre emendamenti che costituiscono un capovolgimento delle strutture del provvedimento in esame.

Se questi principi prevarranno, allora anche il Partito cui appartengo si riserva, d'ora in avanti, una completa libertà di azione.

A N G E L I L L I . Non posso accettare una dichiarazione del genere perchè in tal modo, onorevole Ministro, si provocherebbe il soffocamento della voce e della volontà del Parlamento!

FABIANI. Mi associo alla dichiarazione del senatore Angelilli; una delibera della maggioranza governativa, infatti, non può vincolare l'azione del Parlamento e ritengo che ogni senatore e deputato debba essere libero, nel discutere le leggi, da ogni vincolo stabilito in sede diversa da quella parlamentare.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 7 presentato dai senatori Angelilli e Tupini.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 7. (*E approvato*).

C O R O N A, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Dovrei fare una osservazione in merito all'articolo 8 da noi approvato in una precedente seduta. Così come è stato accolto l'articolo in questione precluderebbe all'Accademia nazionale di Santa

Cecilia la costituzione di un centro di formazione musicale. Ritengo che le nobili tradizioni e le alte benemerenze acquisite nel campo musicale in tanti secoli da questo Ente possano indurci ad un ripensamento su questo articolo al quale, magari in sede di coordinamento, dovrebbe essere apportata una integrazione che mi permetto di suggerire alla Commissione: « Analoghi centri possono essere istituti presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per il settore concertistico ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'integrazione proposta dal Governo.

(È approvata).

È ovvio che l'approvazione di questa integrazione comporta di conseguenza altre integrazioni dell'articolo 8, alle quali provvederemo in sede di coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Do nuovamente lettura dell'articolo 10, accantonato in altra seduta:

### Art. 10

# Presidente e vice-presidente

Presidente dell'ente autonomo lirico è il sindaco del Comune in cui esso ha sede.

La gestione autonoma dei concerti della Accademia Nazionale di S. Cecilia è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche le funzioni di sovrintendente.

L'Istituzione lirica e concertistica Pierluigi da Palestrina è presieduta dal presidente del Conservatorio di musica G. Pierluigi da Palestrina di Cagliari.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente o dell'istituzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati.

Il vice-presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti; sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate dal presidente stesso.

96<sup>a</sup> SEDUTA (14 giugno 1967)

La sottocommissione propone di sostituire l'ultimo comma dell'articolo con altro, del seguente tenore:

« Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate dal Presidente stesso ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dalla sottocommisisone.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Anche l'articolo 11 è stato in precedenza accantonato. Ne do nuovamente lettura.

### Art. 11

### Sovrintendente

Il Sovrintendente è preposto alla direzione dell'attività dell'ente autonomo lirico o istituzione assimilata. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre alla delibera del consiglio di amministrazione.

Fa parte di diritto del consiglio di amministrazione, dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il Sovrintendente è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente o istituzione.

Il Sovrintendente dell'ente autonomo del Teatro alla Scala è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su proposta del consiglio comunale di Milano.

Il Sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

In caso di vacanza della carica, nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Al Sovrintendente spetta un'indennità di carica gravante sul bilancio dell'ente o istituzione, il cui ammontare è proposto dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili con lo statuto dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia, al presidente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia stessa, al quale non spetta alcuna indennità di carica per le funzioni svolte.

A I M O N I . Chiedo che l'articolo sia nuovamente accantonato per consentire al mio Gruppo di approfondire l'esame della materia.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, aderendo alla richiesta del senatore Aimoni, la discussione dell'articolo 11 è di nuovo accantonata.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, del quale do lettura:

### Art. 12

# Consiglio di amministrazione e sua composizione

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo ed è composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente:

- a) da tre rappresentanti del Comune;
- b) da un rappresentante della Provincia;
- c) da un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;
- d) da un rappresentante della locale azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, ove esista;
- e) dal direttore del locale conservatorio di musica o, in mancanza, di istituto musicale pareggiato;
- *f*) da un rappresentante degli industriali dello spettacolo;
- g) da due rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

la Commissione (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

96<sup>a</sup> SEDUTA (14 giugno 1967)

h) da due rappresentanti dei musicisti; Il numero dei rappresentanti di cui alla lettera a) è elevato a quattro per i Comuni con popolazione superiore al milione di abitanti.

La composizione di cui sopra può essere integrata da rappresentanti di enti sovventori pubblici o privati in rapporto all'ammontare del contributo connesso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ente o istituzione.

I componenti di cui alle lettere da *a*) ad *e*) sono designati dalle rispettive Amministrazioni; quelli di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Il Consiglio di amministrazione della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia è composto dal presidente, da cinque accademici designati dal consiglio accademico e dai rappresentanti di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del primo comma del presente articolo.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può sciogliere, con proprio decreto, il Consiglio di amministrazione per violazione di norme legislative, regolamentari e statutarie, per accertate gravi deficienze amministrative o per atti, fatti o irregolarità che compromettano il normale funzionamento dell'ente o istituzione.

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, la gestione viene affidata ad un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

La ricostituzione del Consiglio di amministrazione è promossa dal Ministro per il turismo e lo spettacolo entro il termine di 6 mesi.

Al commissario straordinario è dovuta una indennità mensile a carico del bilancio dell'ente o dell'istituzione, determinata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

La sottocommissione propone di sostituire il testo dell'articolo con altro, del seguente tenore:

- Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente:
- a) da tre rappresentanti del Comune, di cui uno della minoranza:
- b) da un rappresentante della Provincia;
- c) da un rappresentante della Regione, ovvero da un rappresentante designato dall'Assemblea dei presidenti delle provincie della regione stessa;
- d) da un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;
- e) da un rappresentante della locale azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, ove esista;
- f) dal direttore del locale conservatorio di musica o, in mancanza, di istituto musicale pareggiato;
- g) da un rappresentante degli industriali dello spettacolo;
- *h*) da tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
  - i) da due rappresentanti dei musicisti;
  - 1) dal direttore artistico.

Il numero dei rappresentanti di cui alla lettera a) è elevato a quattro per i Comuni con popolazione superiore al milione di abitanti.

La composizione di cui sopra può essere integrata, su proposta del Consiglio di amministrazione, da rappresentanti di enti sovventori pubblici o privati in rapporto all'ammontare del contributo concesso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ente o istituzione.

I componenti di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) sono designati dalla rispettive Amministrazioni; quelli di cui alle lettere g), h) ed i) dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su proposta delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

96<sup>a</sup> SEDUTA (14 giugno 1967)

Il Consiglio di amministrazione della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto dal Presidente, da cinque accademici eletti dal corpo accademico e dai rappresentanti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) ed h) del primo comma del presente articolo.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, la gestione viene affidata ad un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

La ricostituzione del Consiglio di amministrazione è promossa dal Ministro del turismo e dello spettacolo entro il termine di 6 mesi.

Al commissario straordinario è dovuta una indennità mensile a carico del bilancio dell'ente o dell'istituzione, determinata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

PREZIOSI. Propongo di sostituire, nella lettera i), la parola « due » con la parola « tre ».

Mi pare giusto che per i musicisti vi siano tre rappresentanti, come per i lavoratori dello spettacolo.

M O L I N A R I , *relatore*. La ragione per cui si sono limitati a due è che sono due i sindacati dei musicisti.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Rendetevi conto che ogni volta che si aumenta un consesso di un componente, si lavora di meno.

PREZIOSI. Insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dal senatore Preziosi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo proposto dalla sottocommissione.

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 13, anch'esso accantonato:

### Art. 13

Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, per conseguire le finalità dell'ente o istituzione, in particolare delibera:

- a) le direttive generali;
- b) i programmi di attività;
- c) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i bilanci consuntivi;
- d) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;
  - e) lo statuto;
- f) il regolamento giuridico ed economico del personale.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda, con la presenza della metà di essi.

Le deliberazioni sulle materie di cui alle lettere b), c) ed e) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il direttore artistico dell'ente o istituzione.

La sottocommissione propone di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono i membri effettivi del Collegio dei revisori ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 13, con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

96<sup>a</sup> Seduta (14 giugno 1967)

Torniamo sull'articolo 16, già accantonato, del quale do nuovamene lettura:

### Art. 16

# Bilanci degli enti

L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario degli enti e delle istituzioni coincidono con l'inizio ed il termine dell'anno finanziario dello Stato.

I bilanci di previsione ed il programma dell'attività annuale, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono.

In caso di mancata approvazione l'ente o l'istituzione provvede, sulla base della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo preventivo e di un nuovo programma, da inviare al Ministero del turismo e dello spettacolo, non oltre il 31 agosto.

Il bilancio di previsione ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e trasmesse, entro i 15 giorni successivi, al Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'approvazione.

Gli impegni di spesa assunti prima della approvazione del bilancio preventivo e quelli che eccedano le previsioni e le disponibilità del bilancio approvato comportano responsabilità personale e solidale dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione.

Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, provvede all'approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale, entro sessanta giorni dal loro invio.

La sottocommissione propone di sostituire il sesto comma dell'articolo con il seguente:

« Gli impegni di spesa che eccedano le previsioni e le disponibilità del bilancio preventivo approvato comportano responsabilità personale e solidale dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione ».

Il senatore Preziosi propone inoltre di aggiungere, alla fine del sesto comma del testo proposto dalla sottocommissione, e cioè dopo le parole « il Consiglio di amministrazione », le altre: « con esclusione dei consiglieri assenti e dei presenti dissenzienti; l'assenza o il dissenso debbono risultare dal verbale della riunione o da una contestazione del verbale stesso ».

P R E Z I O S I . Se si approvasse il sesto comma così come è stato proposto dalla sottocommissione, i consiglieri assenti o i presenti dissenzienti, anche avendo espresso parere contrario, sarebbero solidalmente responsabili insieme con gli altri componenti del Consiglio di amministrazione che avessero assunto impegni di spesa eccedenti le previsioni e le disponibilità del bilancio.

C O R O N A , *Ministro del turismo e aello spettacolo*. Mi sembra inutile questa aggiunta. Qui si parla di responsabilità personale e solidale dei singoli componenti. È chiaro che non si può attribuire responsabilità a chi abbia espresso parere contrario ed il cui dissenso risulti dal verbale.

PREZIOS1. Credo che non costi niente aggiungere questa modifica, che serve a specificare e quindi ad evitare eventuali contestazioni.

A I M O N I. La modifica renderebbe esplicito ciò che è sottinteso.

PALUMBO. Mi permetto di ricordare che il Codice civile per i Consigli di

96<sup>a</sup> SEDUTA (14 giugno 1967)

amministrazione delle società per azioni prevede proprio quello che il senatore Preziosi vorrebbe aggiungere, e cioè che viene meno la responsabilità personale e solidale dei singoli componenti dissenzienti e assenti quando il loro dissenso o la loro assenza risulti dal verbale della riunione.

Penso che il comma dovrebbe essere formulato diversamente, se si vuole evitare un'interpretazione dubbia della norma; altrimenti si dovrebbe pensare che la disposizione del Codice civile sia da applicarsi per analogia in questo caso.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi rimetto alla sua esperienza, però non capisco l'utilità di quella aggiunta. L'assenza o il dissenso risulteranno ovviamente dal verbale della riunione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo del sesto comma, proposto dalla sottocommissione.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento presentato dal senatore Preziosi, tendente ad aggiungere, alla fine del sesto comma, le parola: « con esclusione dei consiglieri assenti e dei presenti dissenzienti; l'assenza o il dissenso debbono risultare dal verbale della riunione o da una contestazione scritta del verbale stesso ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 16, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Data l'ora tarda, e se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge n. 2071 è rinviato alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,55.

Dott. Mario Caroni

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari